



Comune di Rivanazzano Terme

ORDINANZA SINDACALE N. 7/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 — DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE IN FORMA ITINERANTE IN AREA NON PUBBLICA.

Dalla Residenza Comunale, addì otto del mese di Luglio duemilaventidue

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- Il "Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante ed attività affini", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 12.10.2002;
- l'Ordinanza Sindacale n. 4 in data 17.06.2021 di "Modifica sperimentale degli orari di somministrazione di alimenti e bevande con o senza musica sino al 31.10.2021";
- l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 5.11.2021 di "Conferma degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza musica e determinazione orari dei locali di pubblico spettacolo";

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito nella legge 18.04.2017 n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e che consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche;
- l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la legge 24.11.1981, n. 689 ed il relativo regolamento di attuazione, ovvero il DPR 29.07.1982, n. 571;
- il R.D. 18.06.1931, n. 773;
- il R.D. 06.05.1940, n. 632;
- il D. Lgs. 31.03.1998 n. 114;
- i D.L. n. 52/2021 e n. 65/2021;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;

RILEVATO CHE:

- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;

CONSIDERATO CHE:

- l'esercizio del commercio ambulante e somministrazione in forma itinerante può creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali, con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vivono;
- il raggruppamento di persone negli orari notturni crea notevoli disturbi alla quiete pubblica;
- alcuni operatori del commercio e somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante sono soliti sostare in aree non pubbliche del Comune di Rivanazzano Terme, determinando disagi, disturbi e pericolo alla sicurezza pubblica, soprattutto negli orari notturni, come evidenziato dalle forze di Polizia Locale;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti adeguati per ridurre al minimo rischi di sinistri ed incidenti stradali, nonché evitare disturbi alla quiete ed alla sicurezza pubblica;

VISTA la normativa vigente in materia;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, **il divieto di esercizio del commercio e somministrazione in forma itinerante, ovvero con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare, su aree non pubbliche del Comune di Rivanazzano Terme, dalle ore 03,00 alle ore 06,00, fermo restando i divieti e le prescrizioni previste dal vigente "Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante ed attività affini"**.

AVVERTE

che, fermo restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500 (ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267).

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria e ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE INOLTRE

1. la notifica della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. la trasmissione del presente atto alla Questura di Pavia, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Voghera, al Comando Polizia Stradale di Voghera, al comune di Godiasco Salice Terme, al Comando Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme, al Comando Stazione Carabinieri di Godiasco Salice Terme ed all'Ufficio di Polizia Locale per gli adempimenti e per le verifiche di competenza;

RENDE NOTO CHE:

- Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 71, tel. 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;
- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

- Che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme previste;
- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è: dott.ssa Stefania Schiavi;
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

IL SINDACO
Dott.ssa Alice Zelaschi

Alice Zelaschi

